

REGOLAMENTO GENERALE

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

(Art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08.04.2019 è stato approvato il “Regolamento per l’accesso dei cittadini alle prestazioni agevolate” e sono stati abrogati i seguenti articoli del “Regolamento generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati” in quanto incompatibili con il “Regolamento per l’accesso dei cittadini alle prestazioni agevolate”:

al Capo I “Norme Generali” artt. 1-2-3-4

al Capo II “Provvidenze in materia di assistenza sociale” artt. 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

al Capo VII “Modalità” art. 34

al Capo VIII “Disposizioni finali e transitorie” (artt. 38-39)

INDICE

PREAMBOLO

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

ART. 2 - LE VARIE PROVVIDENZE

ART. 3 - DESTINATARI

ART. 4 - MISURA DELLE PROVVIDENZE

CAPO II - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

ART. 5 - AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI

ART. 6 - REDDITO MINIMO VITALE

ART. 7 - REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE

ART. 8 - MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE

ART. 9 - SUSSIDI PER CASI STRAORDINARI

ART. 10 - SERVIZIO DOMICILIARE

ART. 11 - SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO

ART. 12 - SERVIZI SOGGIORNI - VACANZA

ART. 13 - CONSEGNA DI BUONI VIVERI

ART. 14 - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

ART. 15 - INTERVENTI SPECIALI

CAPO III - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

ART. 16 - SOVVENZIONI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

ART. 17 - ALTRI VANTAGGI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

ART. 18 - AUSILI FINANZIARI AGLI ALUNNI

ART. 19 - ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

CAPO IV- GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 20 - CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI

ART. 21 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

CAPO V - CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE

ART. 22 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

ART. 23 - CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

CAPO VI - ALTRE PROVVIDENZE

ART. 24 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

ART. 25 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

ART. 26 – CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E LE
MANIFESTAZIONI RELIGIOSE

ART. 27 - PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

ART. 28 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

ART. 29 - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLA ATTIVITÀ' TURISTICA

ART. 30 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN CAMPO ECONOMICO

ART. 31 - CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI

ART. 32 - VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

CAPO VII - MODALITÀ'

ART. 33 - PREMESSA

ART. 34 - DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

ART. 35 - DOCUMENTAZIONE PER GLI ALTRI BENEFICI

ART. 36 - ISTRUTTORIA

ART. 37 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38 - NORME FINALI

ART. 39 - SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

P R E A M B O L O

Tra gli istituti di partecipazione la nuova legge ha inserito, nell'ordinamento delle autonomie locali, il diritto di accesso e di informazione ai cittadini, anche se detto istituto era stato ampiamente regolamentato con la legge 816/1985.

Il principio della partecipazione, della pubblicità e trasparenza è stato ripreso con forza dagli artt. 6 e 7 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 di riforma dell'ordinamento delle autonomie, ma ancor più dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, quasi a sancire l'esigenza ai un nuovo Stile, di un diverso modo di atteggiarsi della Pubblica Amministrazione nei confronti dei cittadini non più semplici destinatari di provvedimenti, ma parte attiva e centrale dell'azione amministrativa.

I principi informatori di queste leggi-quadro sono: la trasparenza, la legalità e l'imparzialità, la tempestività, la valorizzazione del volontariato e la solidarietà, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza.

Principio di trasparenza: la P.A. deve essere una "casa di vetro", senza barriere, dove tutti possano accedere ai documenti, ed abbiano il diritto di conoscere, sapere e di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo.

Principio di legalità: la P.A. soggetta alla legge, non solo perché è la legge a conferirle il potere di provvedere in un determinato settore e perché quel potere può essere esercitato solo dalle autorità cui è attribuita la relativa competenza, ma anche perché il contenuto degli atti deve mantenersi nell'ambito dei precetti dettati dalle norme. Il termine "legge" deve intendersi in senso lato, comprensivo sia della legge in senso formale, che sostanziale.

Principio di imparzialità: la P.A. nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione deve agire in base ad una adeguata ponderazione degli interessi pubblici, contemperati da una corretta valutazione degli interessi privati contrastanti; sempre perseguendo l'obiettivo di soddisfacimento dell'interesse pubblico generale.

La P.A. ha il dovere di conformare, in generale, il proprio comportamento a criteri di parità di trattamento dei cittadini in una situazione di condizioni eguali o analoghe.

Principio di tempestività dell'azione amm.va e un principio nuovo voluto dal legislatore per sconfiggere l'inerzia della burocrazia che col decorso del tempo ha vanificato di fatto il diritto del cittadino.

A tal fine gli artt. 16 e 17 della legge 241 introducono rispettivamente l'istituto del "silenzio facoltativo" che si verifica quando un parere richiesto obbligatoriamente non viene rilasciato nei termini ed una sorta di "silenzio devolutivo" quando ciò non provvedendo nei termini l'organo deputato al rilascio di un atto, la competenza passa ad un altro organo.

Principio di efficienza, di efficacia e di economicità: la P. A. deve rispettare il principio del "buon andamento" (art. 97, Costituzione) perseguendo il massimo risultato nella gestione della cosa pubblica secondo le regole dettate dalla tecnica e dalla scienza della amministrazione. Il principio di economicità che è quello di perseguire il massimo risultato, nel privato si ottiene ottimizzando le risorse e minimizzando i costi. Nel pubblico il suddetto principio, sempre valido, deve essere contemperato dal principio della solidarietà, A volte servizi antieconomici sono tenuti in vita a difesa delle categorie più deboli o per la salvaguardia di interessi pubblici superiori: come la difesa dell'ambiente, come la salvaguardia dei beni di interesse storico, artistico, culturale, ecc.

L'art. 12 della Legge 7.8.1990. n. 241, in ossequio ai principi enunciati, stabilisce che: "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di

vantaggi economici (*) di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati. sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

Il presente regolamento intende dare risposta al suddetto precetto.

(*) Alle espressioni del legislatore si attribuisce il seguente significato:

Sovvenzione: soccorso, aiuto in denaro riferito ad enti e società.

Sussidi ed ausili finanziari: soccorsi. aiuti in denaro riferiti a persone fisiche.

Contributo: ciò che ciascuno dà per partecipare ad un fine comune.

Vantaggi economici: ciò che mette qualcuno in posizione di favore rispetto ad altri in termini di somministrazione di beni. servizi. attività di qualunque genere.

Bene economico: tutto ciò che è suscettibile di valutazione in denaro.

CAPO I – NORME GENERALI

~~ART. 1 - FINALITÀ'~~

~~La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune sono disciplinate dal presente regolamento.~~

~~La concessione dei benefici di cui al comma 1, ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana in ogni sua espressione~~

~~ART. 2 - LE VARIE PROVVIDENZE~~

~~Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro~~

~~Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:~~

- ~~a) la consegna dei buoni viveri;~~
- ~~b) l'anticipazione di somme di denaro a favore di associazioni e di privati in situazione di contingente necessità o di bisogno;~~
- ~~c) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale;~~
- ~~d) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;~~
- ~~e) altre forme riconducibili a quelle precedenti.~~

~~Gli interventi previsti dalle lettere c), d), e) del comma 2 possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.~~

~~ART. 3 - DESTINATARI~~

~~Sono destinatari delle provvidenze previste dall'articolo 1:~~

- ~~a) le persone fisiche;~~
- ~~b) gli enti privati, siano o no persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro;~~
- ~~c) gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli enti pubblici associativi, quali le organizzazioni sindacali, gli enti ecclesiastici, i patronati.~~

~~ART. 4 - MISURA DELLE PROVVIDENZE~~

~~Le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata, svolta dagli enti tenuto anche conto del numero delle persone interessate, nonché alle necessità alle condizioni e alle possibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, degli obbligati ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile.~~

CAPO II - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

~~ART. 5 - AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI~~

~~Il Comune con i servizi di assistenza sociale nell'ambito e nel rispetto della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55, intende garantire alla popolazione condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano di superare l'emarginazione causata dalle insufficienti possibilità economiche e psicofisiche.~~

~~Per l'ammissione ai servizi di assistenza sociale è necessario che:~~

- ~~a) il richiedente ed il suo nucleo familiare siano residenti nel Comune;~~
- ~~b) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di beni immobili, oltre l'alloggio adeguato o di automezzi che non siano strettamente necessari;~~
- ~~c) non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere.~~

~~Il proprietario di beni immobili, il cui reddito di qualsiasi tipo sia inferiore al minimo vitale determinato ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, PUÒ essere ammesso ai servizi economici solo se con atto scritto, da registrare a sue spese, si impegna a rimborsare al Comune la somma richiesta.~~

~~Nel caso in cui vi siano persone tenute agli alimenti, che pur avendone la possibilità non vi provvedano o vi provvedano parzialmente, il Comune può erogare i servizi di assistenza sociale solo eccezionalmente, dopo avere segnalato la circostanza all'autorità giudiziaria, riservandosi la possibilità di rivalsa.~~

~~ART. 6 - REDDITO MINIMO VITALE~~

~~Il reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali della alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psicofisico della persona, ed è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall' I.N.P.S.~~

~~Il reddito minimo vitale della persona sola è pari al 120% della quota base.~~

~~Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:~~

- ~~a) per il capo famiglia il 100% della quota base;~~
- ~~b) per il secondo componente il 70% della quota base;~~
- ~~c) per ciascuno degli altri familiari il 20% della quota base.~~

~~Per i familiari diversi dal capofamiglia e dal coniuge che hanno figli a carico viene calcolata una somma pari al 100% della quota base.~~

~~Per i componenti del nucleo familiare che per malattia o minorazione non siano in grado di provvedere senza l'altrui aiuto alle funzioni fisiologiche vitali, viene calcolata una somma pari al 150% in sostituzione della sua quota base.~~

~~Il canone di locazione va aggiunto nel suo reale ammontare, purché non superi il 50% della quota base; anche le spese di riscaldamento vanno calcolate nel loro effettivo ammontare.~~

~~La composizione del nucleo familiare viene rilevata d'ufficio.~~

~~Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti, percepiti mensilmente dai vari componenti del nucleo familiare.~~

~~Nel caso in cui il reddito non sia documentato si può procedere ad accertamenti e deduzioni.~~

~~ART. 7 - REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE~~

~~Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti, percepiti mensilmente dai vari componenti del nucleo familiare.~~

~~Nel caso in cui il reddito non sia documentato si può procedere ad accertamenti e deduzioni.~~

~~ART. 8 - MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE~~

~~L'ammontare del sussidio di base mensile è determinato dalla differenza tra il minimo vitale, calcolato ai sensi dell'articolo 6, ed il reddito reale del nucleo familiare.~~

~~Se la differenza è inferiore a lire 50.000, il sussidio è pari a tale somma.~~

~~La durata del sussidio viene fissata per un periodo non superiore ad un anno per volta; l'incombenza per il rinnovo è affidata all'ufficio servizi sociali del Comune.~~

~~ART. 9 - SUSSIDI PER CASI STRAORDINARI~~

~~Il Comune può erogare sussidi a carattere continuativo o una tantum:~~

- ~~a) per le cure costose e prolungate o diete particolari i cui costi non siano sostenuti in tutto o in parte da altri enti;~~
- ~~b) per la custodia temporanea di minori, anziani ed inabili;~~
- ~~c) per l'affido eterofamiliare di minori;~~
- ~~d) per il trasporto necessario all'accesso a servizi o a prestazioni relativi ad un handicap;~~
- ~~e) per la fornitura di attrezzature o per la esecuzione di lavori indispensabili alla vita domestica;~~
- ~~f) per opere di miglioramento delle condizioni degli alloggi ed in particolare di eliminazione delle barriere architettoniche, non coperte da altri contributi;~~
- ~~g) per onoranze funebri decorose;~~
- ~~h) per l'acquisto di protesi;~~
- ~~i) per altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestati o quant'altro sia idoneo.~~

~~Al fine di determinare la misura del sussidio, la spesa non ricorrente può essere suddivisa fino a dodici quote mensili.~~

~~Se il reddito familiare è inferiore al minimo vitale, la misura del sussidio è pari alla spesa mensile da sostenere; se il reddito è superiore al minimo vitale, il sussidio è pari alla differenza tra la spesa mensile e la parte del reddito reale che supera il minimo vitale.~~

~~Il sussidio continuativo non può superare la durata di un anno, eventualmente rinnovabile.~~

~~ART. 10 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE~~

~~a) FINALITA' DEL SERVIZIO~~

~~Il Servizio di Assistenza Domiciliare, attivato dal Comune di Grumolo delle Abbadesse, è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi.~~

- ~~• favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita;~~
- ~~• mantenere e favorire il recupero delle capacità della persona;~~
- ~~• prevenire, rimuovere situazioni di emarginazione ed i rischi che possono comportare l'istituzionalizzazione;~~

- contribuire a mantenere l'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- favorire la socializzazione ed i rapporti interpersonali degli utenti al fine di rompere l'isolamento sociale

b) UTENTI DEL SERVIZIO

Il Servizio Domiciliare, pur non operando limitazioni ed esclusioni, è particolarmente rivolto a:

- anziani soli o coppie di anziani parzialmente autosufficienti;
- anziani cronici inseriti in un nucleo familiare, in questo caso l'intervento sarà in collaborazione con la famiglia stessa;
- inabili handicappati;
- nuclei familiari che si trovano in particolari condizioni di disagio tali che potrebbero determinare l'emarginazione della persona o del nucleo.

e) PRESTAZIONI EROGATE

Il Servizio Domiciliare può fornire le seguenti prestazioni concordate caso per caso con l'Assistente Sociale:

1. pulizia e igiene della persona;
2. aiuto domestico;
3. servizio pasti a domicilio;
4. servizio di lavanderia a domicilio o presso una struttura attrezzata;
5. servizio di trasporto ed accompagnamento;
6. visite domiciliari di controllo ed interventi per favorire la socializzazione;
7. disbrigo pratiche e piccole commissioni;
8. prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione; con esclusione degli interventi a carattere tipicamente infermieristico;
9. ogni altra prestazione idonea a mantenere l'utente nel suo ambiente.

d) MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio sarà svolto dagli incaricati nell'arco della settimana, prevalentemente nelle ore diurne. In caso sia opportuno un diverso orario di servizio, quest'ultimo sarà concordato tra operatore ed utente ed approvato dall'Amministrazione Comunale. Per lo svolgimento del servizio il Comune può avvalersi sia di personale proprio sia di personale convenzionato con una Cooperativa di Solidarietà sociale. Per lo svolgimento del servizio, inoltre, si potrà considerare la presenza del volontariato operante in loco, con il quale si cercherà un livello di collaborazione tale da favorire una integrazione nelle prestazioni e da evitare interventi sconsiderati e ripetitivi.

e) CRITERI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione al servizio Domiciliare è necessario che:

1. il richiedente o il suo nucleo di stabile convivenza siano residenti nel Comune di Grumolo delle Abbadesse;
2. gli interessati presentino regolare domanda all'ufficio dei servizi sociali del Comune di Grumolo delle Abbadesse fornendo tutte le necessarie informazioni di carattere personale, familiare, sociale ed economico;
3. venga effettuato un accertamento da parte dell'Assistente Sociale della situazione e del tipo di bisogno. L'ammissione e la misura delle prestazioni del Servizio Domiciliare sono stabilite dalla Giunta Comunale tenendo conto:
 - della richiesta dell'utente;
 - della proposta formulata dall'Assistente Sociale;

- della disponibilità operativa del Servizio;
- della disponibilità finanziaria e di bilancio;

~~L'ammissione al Servizio può essere revocata con preavviso qualora si riduca la disponibilità operativa del Servizio oppure sopraggiungano richieste di persone non abbienti o di casi più gravi non altrimenti risolvibili.~~

~~f) PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA'~~

~~L'utente del servizio di assistenza domiciliare è tenuto alla partecipazione alla spesa secondo i seguenti criteri:~~

- ~~1. reddito mensile uguale o inferiore al minimo vitale: costo a totale carico del Comune;~~
- ~~2. reddito mensile uguale o inferiore al minimo vitale aumentato del 35%: partecipazione pari al 25% del costo del servizio;~~
- ~~3. reddito mensile uguale o inferiore al minimo vitale aumentato del 70%: partecipazione pari al 50% del costo del servizio;~~
- ~~4. reddito mensile uguale o inferiore al minimo vitale aumentato del 100%: partecipazione pari al 75% del costo del servizio;~~
- ~~5. reddito mensile superiore: costo a totale carico dell'utente.~~

~~Nel caso in cui il richiedente rientri nella prima fascia di reddito o vi siano tenuti agli alimenti in grado di provvedervi, il Comune, attraverso l'ufficio di servizio sociale chiederà a questi di partecipare al costo del servizio nella misura stabilita dalla tabella precedente.~~

~~Qualora manchino i tenuti agli alimenti, o sia documentata la loro impossibilità ad adempiere all'obbligo, il Comune erogherà il servizio riservandosi la facoltà di rivalersi sui beni del richiedente.~~

~~Nel caso in cui il reddito non sia documentato si può procedere ad accertamenti e deduzioni.~~

~~Per la categoria dei coltivatori diretti ai fini della valutazione del reddito, si potrà fare riferimento allo schema e ai parametri previsti dal decreto Giunta Regionale n. 4175 del 03.08.1982 valido ai fini della certificazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.~~

~~Il calcolo degli oneri e le pratiche inerenti alla riscossione verranno effettuati dagli uffici comunali.~~

~~In presenza di casi particolari per i quali la situazione di emarginazione, di difficoltà di autogestione l'esistenza di problematiche socio-assistenziali complesse, renda necessario il servizio gratuito o agevolato la Giunta Comunale in deroga alle disposizioni spraelencate potrà deliberare l'eventuale esonero totale o parziale. Tali casi dovranno essere documentati dalla Assistente Sociale e da altri operatori qualora vi siano programmi di intervento concordati con altri servizi socio sanitari.~~

~~All'inizio di ogni anno la Giunta Comunale, al fine di rendere operativa la tabella sopra riportata fisserà il costo del servizio domiciliare in base anche alla convenzione stipulata per la fornitura del servizio.~~

~~ART. 11 - SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO~~

~~Il servizio mantenimento inabili offre alle persone che non riescano a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in istituto, pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare la retta richiesta.~~

~~Il Comune si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altri enti o istituzioni.~~

~~Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo reddito anche derivante da pensione, salvo la quota per le piccole spese personali fissate annualmente dalla giunta comunale in conformità a quanto stabilito dalla Regione.~~

~~Il servizio viene erogato finché dura il ricovero.~~

~~ART. 12 - SERVIZI SOGGIORNI - VACANZA~~

~~Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna - mare - laghi, ecc.) durante il periodo primavera - estate - autunno.~~

~~Il servizio suddetto può, essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.~~

~~Il servizio per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasione di svago.~~

~~Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.~~

~~L'Amministrazione Comunale fissa annualmente la quota di partecipazione, ad ogni soggiorno recuperandola dai partecipanti. Potranno essere erogati contributi a coloro che ne faranno richiesta e rientrino nelle condizioni di assistibilità di cui all'art. 9.~~

~~Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande di partecipazione, i posti saranno assegnati in base all'ordine di presentazione della domanda, fatte salve le richieste, documentate, di coloro che abbiano necessità di carattere terapeutico-sanitarie.~~

~~ART. 13 - CONSEGNA DI BUONI VIVERI~~

~~Nei casi urgenti ed eccezionali, sentito il responsabile dell'ufficio servizi sociali, il Sindaco può, disporre con provvedimento scritto la concessione di buoni viveri o di somme di denaro attraverso l'economato, o di altri ausili a favore di persone fisiche in stato di bisogno.~~

~~La Giunta Comunale nella prima seduta utile provvederà a liquidare la spesa, anche integrando e dando continuità all'intervento se ne ricorrano le condizioni.~~

~~ART. 14 - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI~~

~~Il Comune può anticipare somme, con obbligo di restituzione, a favore di persone aventi reddito superiore al minimo vitale che versino in situazione di contingente necessità o di bisogno.~~

~~In casi di particolare gravità psico-sociale, il Comune può, assumersi l'onere del pagamento di somme dovute per contributi previdenziali ed assistenziali.~~

~~Per favorire la socializzazione e l'inserimento lavorativo di persone bisognose, il Comune stipula convenzioni con enti, istituzioni, cooperative e privati e può assumere ogni spesa necessaria, nel rispetto dell'articolo 9 del presente regolamento; per casi di rilevante gravità psico-sociale, la Giunta può non tenere conto della situazione reddituale del nucleo familiare.~~

~~In occasione di calamità naturali il Comune offre ai disastriati aiuti in denaro, viveri, medicinali ed altri beni di prima necessità, per un importo massimo pari all'uno per cento~~

~~delle proprie spese correnti, anche aderendo ad iniziative umanitarie a carattere nazionale o regionale, e si fa promotore e garante della raccolta degli stessi beni presso la popolazione.~~

~~ART. 15 – INTERVENTI SPECIALI~~

~~I contributi economici a favore degli anziani e dei loro familiari sono stabiliti dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni.~~

~~Per l'eliminazione delle barriere architettoniche è disposta l'erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata con la legge 27 febbraio 1989, n. 62.~~

~~Gli interventi a favore degli immigrati italiani dall'estero, sono regolamentati dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9; quelli a favore degli immigrati extracomunitari dal decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39.~~

CAPO III - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

ART. 16 - SOVVENZIONI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

A tutti i bambini è assicurata la possibilità di frequentare le scuole materne; viene salvaguardata la libera scelta delle famiglie ed è garantito agli utenti un trattamento per quanto possibile omogeneo.

Il Comune riconosce che le scuole materne private svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità, e può stipulare con esse delle convenzioni.

Le sovvenzioni alle scuole private non possono annualmente superare per ciascuna sezione l'ottanta per cento delle spese sostenute dal Comune nel precedente anno per il funzionamento di una sezione di scuola materna statale; la scuola privata deve svolgere il servizio di mensa e trasporto con caratteristiche e tariffe non inferiori a quelle delle scuole statali funzionanti nel Comune.

La scuola materna privata per ottenere la sovvenzione deve:

- a) presentare istanza entro il 30 Settembre allegando il bilancio di previsione e l'ultimo consuntivo approvato;
- b) depositare presso il Comune il regolamento o lo statuto della scuola, dal quale risultino le modalità organizzative ed in particolare l'istituzione di organi collegiali di partecipazione alla gestione educativa della scuola nello spirito del DPR 31 maggio 1974, n. 416;
- c) osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presiedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne non statali;
- d) accettare indistintamente tutte le iscrizioni fino allo esaurimento dei posti disponibili;
- e) osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap;
- f) presentare alla fine dell'anno scolastico una relazione illustrativa sull'andamento generale della scuola.

Il Comune può concorrere alle spese di straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o ampliamento degli immobili adibiti a scuola. A tal fine entro il 30 settembre le scuole presentano istanza corredandola del preventivo analitico dell'intervento. Il contributo è stabilito sino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa, oppure del settanta per cento se trattasi di straordinaria amministrazione e deve in ogni caso essere inferiore cinquanta per cento della sovvenzione ordinaria di quell'anno alle scuole materne.

La metà del contributo viene corrisposta entro trenta giorni dalla dichiarazione di inizio lavori, l'altra metà entro trenta giorni dalla presentazione del consuntivo di spesa; se le opere non vengono realizzate interamente, il contributo viene proporzionalmente diminuito, con l'obbligo di restituzione dell'eventuale differenza già anticipata dal Comune.

ART. 17 – ALTRI VANTAGGI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

Il Comune può mettere gratuitamente a disposizione delle scuole materne private proprio personale, mezzi e strutture, limitatamente ad alcune ore.

Le esigenze della scuola vanno però coordinate, con apposita intesa, con i servizi e le necessità comunali che in ogni caso hanno prevalenza, anche se siano sopraggiunte.

ART. 18 - AUSILI FINANZIARI AGLI ALUNNI

Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, il Comune concede sussidi alle famiglie che presentino istanza, di regola entro il 30 settembre di ogni anno, per l'acquisto di libri e materiale scolastico e per le spese di mensa e trasporto, secondo le norme previste in materia di assistenza sociale dell'art. 9 del presente regolamento.

In casi particolarmente bisognevoli di tutela la quota base del reddito minimo vitale viene aumentata di due quinti.

ART. 19 – ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Il Comune dispone annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole elementari e medie statali sulla base di programmi di attività o di necessità particolari presentati di regola entro il 31 ottobre; tali contributi non possono complessivamente superare il quindici per cento delle spese per l'acquisto di beni e servizi sostenute dal Comune per il funzionamento delle stesse scuole durante l'anno precedente escludendo le spese per affitti e manutenzioni straordinaria.

Ai comitati genitori può essere concesso un contributo per attività formative, concordate con l'Amministrazione Comunale, per le quali vengono presentati programmi o progetti specifici.

CAPO IV - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 20 - CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI

Gli impianti sportivi non comunali concorrono alla crescita morale e civile dei giovani.

Al fine di mantenere gli impianti di cui al presente articolo il Comune stipula una convenzione con i proprietari, che ne garantisca l'utilizzo a tutti i giovani ed alle associazioni, senza distinzioni, ed eroga contributi fino ad un massimo del venti per cento delle spese di mantenimento detratti i proventi eventualmente percepiti.

ART. 21 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Il Comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alle società ed ai gruppi, fissandone l'eventuale contribuzione.

La contribuzione può essere modulata in base al tipo di attività svolta dalla società, ed ai destinatari della attività sportiva.

La concessione degli impianti a favore delle associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, può essere gratuita.

E' fatto comunque salvo il rispetto della normativa prevista per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale.

L'importo delle migliorie, delle addizioni, dei lavori di straordinaria manutenzione agli impianti sportivi, effettuati dalle società ed autorizzati dal Comune, è decurtato dalla contribuzione nella misura quantificata dall'ufficio tecnico.

Qualora le richieste di utilizzazione degli impianti, da presentarsi entro il 15 settembre, non possano essere tutte accolte a causa della insufficienza degli stessi impianti, anche dopo l'eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione, viene data precedenza alle associazioni di cui al comma 3 e, fra loro, a quelle che hanno avuto il più alto numero di praticanti negli ultimi due anni. Le richieste per le attività per le quali gli organizzatori chiedono un corrispettivo ai praticanti hanno precedenza sulla richiesta di eventuali associazioni sportive di altri Comuni.

Alcuni particolari impianti possono essere dati in uso con convenzione in cui siano stabiliti:

- a) la durata;
- b) la gratuità o l'onerosità a carico del concedente o del concessionario;
- c) l'onere o meno delle spese di gestione dell'impianto;
- d) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
- e) la responsabilità dei danni a cose e persone;
- f) il divieto di subconcessione;
- g) i casi di revoca;
- h) ogni altro obbligo a carico del concessionario.

CAPO V - CONTRIBUTI PER ESECUZIONI DI OPERE

ART. 22 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

Il Comune, ai sensi del D.L.Lg 1 settembre 1918, n. 1446, convertito nella legge 7 aprile 1925, n. 473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta congrua dall'ufficio tecnico.

I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.

Il contributo viene erogato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti che devono, comunque, essere indifferibili.

ART. 23 - CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

I privati che intendano attuare, ampliare, completare nella loro zona un servizio o un'opera di rilievo pubblico possono ottenere il contributo del Comune nella misura massima del cinquanta per cento del costo dei lavori, purché annualmente non sia superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle spese correnti previste in bilancio.

Il concorso del Comune interviene solo in presenza di rilevante spesa pro capite.

Per l'erogazione del contributo si applica l'ultimo comma dell'articolo 22.

CAPO VI - ALTRE PROVVIDENZE

ART. 24 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il Comune in aggiunta alle associazioni nazionali, può aderire ad altre associazioni di Enti Locali.

I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statutari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

Entro il 31 ottobre di ogni anno o comunque nel termine previsto dallo Statuto, il Comune può recedere dalla associazione restando escluso dall'obbligo del contributo dell'anno successivo.

ART. 25 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

Il Comune concorre alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori del territorio comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori del territorio.

I contributi di cui al comma 1 non possono superare annualmente la misura dell'uno per mille delle spese correnti previste dal bilancio.

ART. 26 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE

Oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, le parrocchie ed altre comunità religiose possono ottenere contributi per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto, nella misura massima del cinque per mille delle spese correnti previste nel bilancio comunale, da suddividere in proporzione ai relativi costi.

La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.

Il Comune interviene a favore dei Comitati promotori di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare o di particolare rilievo, con contributi che non siano superiori annualmente al dieci per cento del contributo previsto al comma 1 del presente articolo.

ART. 27- PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

Il Comune sostiene gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative, che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, sociosanitario, turistico e della promozione delle attività economiche, e dispone la erogazione di provvidenze in loro favore.

Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento dell'attività svolta e sono determinate di norma nella misura massima del disavanzo dell'associazione, comitato,

gruppo, cooperativa, risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Ove necessario viene data precedenza alle associazioni aventi un numero di soci superiore a n. 20.= aderenti.

Al fine di mantenere l'associazionismo e rafforzare i vincoli di solidarietà dei gruppi, il Comune può aumentare la misura della sovvenzione annuale ad alcuni raggruppamenti locali particolarmente deboli finanziariamente e che svolgono attività non limitata ai propri associati e coprirne i disavanzi fino al cinquanta per cento delle spese complessive: può anche assumere direttamente specifiche loro spese, se ne riconosce il rilievo culturale o sociale, e concedere in comodato i beni acquistati.

Il Comune può anche erogare benefici ad enti, associazioni, gruppi, cooperative a carattere nazionale, provinciale o comprensoriale, operanti nel campo sociosanitario.

I fondi di bilancio per i benefici di cui ai commi 2, 3 e 4 non possono superare annualmente l'uno per cento delle spese correnti.

Il Comune può, dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative che svolgono attività di carattere sociale aperte a tutti i cittadini; una convenzione fissa la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene. Il Comune può, se non dà sovvenzioni ordinarie, concorrere nelle spese degli enti, associazioni, gruppi e cooperative per la locazione dei locali altrimenti ottenuta, fatto salvo il limite di spesa stabilito dal Comma 5.

Qualora vengano svolte attività di volontariato, soprattutto in campo ecologico o di recupero di manufatti storici che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi del Comune, vengono assegnati contributi che, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria dell'associazione o del gruppo agente, possono arrivare fino al massimo del cinquanta per cento dell'eventuale costo che sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso risultato; l'attività deve essere concordata preventivamente e l'erogazione del contributo è effettuata a risultato raggiunto.

Il Comune autorizza l'allacciamento temporaneo forfetizzato delle luminarie attivate da associazioni o gruppi privati per le festività natalizie o per altre circostanze, sostenendo le spese di consumo dell'energia elettrica.

A favore delle associazioni e dei gruppi il Sindaco può mettere a disposizione gratuita per brevissimi periodi strutture comunali, aree, beni od anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse.

Alle associazioni che versino in situazione di contingente necessità può essere concesso il vantaggio economico previsto dall'articolo 14, comma 1.

ART. 28 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

Il Comune patrocina le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre, ed eroga agli enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori contributi che possono anche coprire ogni spesa prevista, a seconda dell'importanza, dei destinatari e del rilievo tradizionale dell'iniziativa, fino ad un massimo dell'uno per cento delle spese correnti del bilancio.

L'amministrazione comunale può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliant, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria.

Viene data precedenza, nell'ordine, alle iniziative preferibilmente a carattere sovracomunale di riconosciuta tradizione; a quelle culturali ed artistiche e a quelle sportive.

ART. 29 - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLA ATTIVITÀ TURISTICA

Il Comune sostiene ogni iniziativa per lo sviluppo della attività turistica e concorre alle spese di funzionamento di istituzioni turistiche presenti nel territorio; il contributo non può superare l'uno per mille delle spese correnti del bilancio.

ART. 30 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ IN CAMPO ECONOMICO

Per incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l'occupazione ed il benessere sociale nel proprio territorio, il Comune attribuisce contributi a favore delle cooperative ed altre istituzioni operanti nel campo economico, sino ad un massimo all'uno per mille delle spese correnti previste nel bilancio.

ART. 31 - CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI

Sono corrisposti contributi a fronte di convenzioni volte ad una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti del Comune.

Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.

La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli enti, le associazioni ed il Comune e determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al costo e al valore della iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

ART. 32 - VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:

- a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
- b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
- c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità;
- d) ogni altra piccola utilità.

Le spese annue di rappresentanza non possono essere superiori al tre per mille delle spese correnti complessive previste in bilancio.

CAPO VII - MODALITÀ'

ART. 33 - PREMESSA

I benefici previsti dall'articolo i sono erogati su istanza, degli interessati o su iniziativa del Comune. anche a favore di enti pubblici per attività riconducibili alle materie contemplate dal presente regolamento.

ART. 34 - DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

~~Per ottenere le provvidenze di assistenza sociale occorre presentare la seguente documentazione:~~

- ~~a) domanda sottoscritta dall'interessato, conforme al modello predisposto dal Comune;~~
- ~~b) ultima dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare;~~
- ~~c) ultime buste paga;~~
- ~~d) libretti di pensione;~~
- ~~e) ricevute del pagamento del canone di locazione;~~
- ~~f) cartellini rosa dei disoccupati.~~

~~Il Comune può di volta in volta chiedere altri documenti che ritenga necessari.~~

~~Per essere ammessi ai sussidi per casi straordinari il richiedente deve comunque presentare i documenti e le certificazioni comprovanti il bisogno.~~

~~La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall'ufficio servizi sociali e dal comando dei vigili urbani. Gli accertamenti possono riguardare:~~

- ~~a) ricerche catastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare del richiedente;~~
- ~~b) ricerche presso enti e uffici pubblici (I.N.P.S., Prefettura, U.L.S.S.);~~
- ~~c) accertamenti presso l'abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia del richiedente.~~

~~All'acquisizione dei documenti relativi alla situazione familiare provvede d'ufficio il responsabile dell'ufficio servizi sociali.~~

ART. 35 - DOCUMENTAZIONE PER GLI ALTRI BENEFICI

Chi è interessato ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, diversi da quelli di cui all'articolo 33, deve presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria, desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento.

Il sottoscrittore che agisca in nome di un ente, associazione o gruppo, deve indicare l'incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'ente.

La domanda va corredata del bilancio di previsione, del consuntivo, del programma, del progetto, del preventivo di spesa o di altro documento giustificativo che definisca gli aspetti peculiari ed economici dell'istanza.

Gli enti, le associazioni, i gruppi, i comitati, le cooperative, presentano, ove non sia già stata acquisita dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione (statuti, regolamenti, affiliazioni).

Il Comune, entro quindici giorni dalla approvazione del bilancio di previsione, rende noto con pubblici avvisi le risorse disponibili nell'anno per le provvidenze previste dal presente regolamento, salvo le successive variazioni, indicando i criteri e le modalità di assegnazione.

Le domande ed in particolare quelle per gli interventi ordinari, vanno presentate di norma nei successivi trenta giorni, ove non sia diversamente disposto.

ART. 36 - ISTRUTTORIA

L'istruttoria viene eseguita dall'ufficio competente per il settore d'intervento, che predispone la proposta di deliberazione da sottoporre alla approvazione della Giunta Comunale.

Dalla proposta di deliberazione deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento.

L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro trenta giorni dal suo ricevimento o nel diverso termine stabilito dall'apposito regolamento per le procedure amministrative di cui alla legge 7 agosto 1990 n° 241.

ART. 37 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo del Comune, ove sia legato a specifiche manifestazioni o iniziative, dovrà essere concretamente erogato dopo la presentazione del consuntivo.

Il contributo sarà decurtato in misura proporzionale, qualora l'importo di consuntivo risulti inferiore alle spese preventivamente ammesse.

La mancata presentazione della documentazione necessaria alla completezza dell'istanza non comporta l'inammissibilità.

Se la documentazione costituisce invece presupposto all'erogazione concreta del beneficio, la sua mancata o parziale esibizione determina, dopo espressa diffida, la revoca del contributo concesso.

L'erogazione delle provvidenze, salvo quelle a persone fisiche, è subordinata in ogni caso alla presentazione della dichiarazione di loro assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto; tale circostanza deve risultare esplicitamente dalla deliberazione di concessione.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38 – NORME FINALI

~~Qualsiasi forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.~~

~~Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari; la contribuzione deve rispettare in qualsiasi modo i vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi.~~

~~Ottenere agevolazioni, esenzioni, riduzioni tributarie e tariffarie nei limiti riconosciuti dalla legge o dai regolamenti è un diritto.~~

~~Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente regolamento.~~

~~L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.~~

~~La Giunta Comunale predispose ogni anno una relazione riepilogativa dei provvedimenti che sono stati adottati in attuazione del presente regolamento e la allega al rendiconto~~

ART. 39 – SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

~~Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinano i benefici previsti dall'articolo 1.~~
